

Data: 07/08/09

Ai Direttori Generali  
delle Aziende USL e Ospedaliere  
LORO SEDE

Prot. n. 0126732



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

**Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94,  
"Disposizioni in materia di sicurezza  
pubblica" - Divieto di segnalazione  
dello straniero in condizioni di  
irregolarità di soggiorno che accede ai  
servizi sanitari**

Prot. N

L'8 agosto 2009 entra in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla GU del 24 luglio 2009.

Poiché sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimenti in merito alle modalità con cui il personale sanitario e amministrativo debba da un lato rispondere all'obbligo del divieto di segnalazione di cui all'art. 35 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e dall'altro debba parimenti rispondere all'obbligo di denuncia di cui agli artt. 361 e 362 c.p. di un reato perseguibile d'ufficio di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni, con la presente nota si precisa quanto segue.

Il D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, all'art. 35 comma 3 dispone che *"ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva"*.

La Legge in oggetto non ha abrogato né modificato il comma 5 dell' art. 35 il quale dispone che *"l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani"*. Permane pertanto il divieto di segnalazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), della Legge in oggetto - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione.

Per quanto sopra esposto **si conferma che l'accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non può comportare, da parte del personale sanitario (medico e paramedico, amministrativi e tecnici, operatori sociali), alcun obbligo (ma neanche la facoltà) di denuncia degli stranieri in oggetto se non nei limiti di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 del D.Lgs 286/98, ovvero nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.**

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale  
Sanità e Servizi Sociali

Direttore

Ing. Paolo Di Loreto

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni n. 61  
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 5296  
FAX 075 504 5569  
dirsanita@regione.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Si invitano le SS.LL. a dare la più ampia diffusione della presente comunicazione e a rendere evidenti le informazioni suddette presso le strutture sanitarie e i servizi cui accedono i cittadini stranieri attraverso appositi avvisi, al fine di evitare l'allontanamento dal sistema sanitario degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno con serie ripercussioni sulla loro salute e su quella collettiva.

IL DIRETTORE REGIONALE

(Ing Paolo Di Loreto)